



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

UMSE PARI OPPOR. PREV. VIOLENZA E CRIMINALITA'

### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-I084-00061**

#### **OGGETTO:**

Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13, art. 20, comma 3 bis "Politiche sociali nella provincia di Trento". Elenco aperto dei soggetti gestori di servizi socio assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento. Conferma iscrizione Villaggio Sos Vicenza Società Cooperativa Sociale ETS

Premesso che

- il comma 3 bis dell'articolo 20 della legge provinciale sulle politiche sociali del 27 luglio 2007, n. 13 stabilisce che è di competenza della Giunta provinciale fissare i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute le strutture collocate fuori dal territorio provinciale e di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi concernenti interventi socio-assistenziali;
- con deliberazione n. 911 di data 28 maggio 2021, recante "*Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017*", la Giunta provinciale ha stabilito che a partire dal 1°luglio 2021 gli inserimenti di utenti in strutture fuori provincia potrà essere effettuato nelle sole strutture iscritte ad un apposito elenco di organizzazioni in possesso dei requisiti di carattere organizzativo, strutturale e tecnologico e disponibili a svolgere un determinato servizio/intervento previsto nel Catalogo dei servizi socio-assistenziali già approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 di data 7 febbraio 2020 e da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 604 del 6 aprile 2023 (di seguito Catalogo);
- con deliberazione n. 912 di data 28 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 20, comma 3 bis, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità per il riconoscimento di soggetti gestori di servizi svolti in strutture fuori dal territorio provinciale, di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale. Con lo stesso provvedimento è stato approvato uno schema tipo di convenzione e demandato ai responsabili di ciascuna Struttura, la facoltà di approvare, qualora interessati, specifici avvisi pubblici, nonché la relativa modulistica;
- con la deliberazione di cui al capoverso precedente è stato inoltre stabilito che l'iscrizione a tali elenchi ha durata massima quinquennale, con decorrenza dalla data di approvazione del provvedimento di iscrizione all'elenco aperto, e che i requisiti minimi richiesti per la sua adozione, unitamente a quelli di carattere generali relativi alla partecipazione, devono perdurare per tutta la durata della sua efficacia. All'atto dell'iscrizione all'elenco aperto è stipulata con il soggetto gestore una convenzione di durata non superiore all'efficacia dell'iscrizione, redatta secondo lo schema allegato alla citata deliberazione;
- con determinazione n. 1054 del 30 giugno 2021 la dirigente dell'UMSe Sviluppo rete dei servizi ha approvato un Avviso pubblico, e la relativa modulistica, per la creazione di un elenco di soggetti gestori di strutture residenziali per donne vittime di violenza e figli minori situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento;
- con deliberazione n. 2322 del 23 dicembre 2021, la Giunta provinciale ha istituito l'Unità di missione semplice (U.M.Se) Pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità, che ha assunto la competenza in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, prima attribuita l'U.M.Se Sviluppo rete dei servizi;

Ricordato che

- gli inserimenti di utenti in strutture fuori provincia possono essere effettuati nelle sole strutture iscritte nell'elenco e convenzionate secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 912 di data 28 maggio 2021 ed in base alle indicazioni contenute al punto 4.2 dell'allegato D) rubricato "*Linee guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati*", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020 "*Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento*";
- con l'approvazione delle citate Linee guida, l'affidamento si colloca nell'ambito di un accreditamento libero e la modalità di erogazione dei servizi sociali, pur rispettando i principi fondamentali dell'evidenza pubblica, si distingue dall'appalto in quanto, come riporta testualmente il punto 2. rubricato "*Inquadramento giuridico*" dell'allegato D) alla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020:
  1. *la gestione del servizio tramite la corresponsione di rette, tariffe e voucher non assicura un volume prestabilito di prestazioni agli operatori, in quanto queste ultime vengono corrisposte solamente nel caso di effettiva fruizione dei servizi da parte degli utenti (non si paga il "vuoto per il pieno"), con la conseguenza che l'operatore rimane esposto al "rischio di domanda";*
  2. *le rette, le tariffe e voucher – predeterminati – possono assicurare al massimo l'integrale copertura dei costi, ma non anche un margine di utile al gestore del servizio;*
  3. *l'acquisto del servizio avviene sì tramite risorse pubbliche, ma sulla base di una scelta – guidata, ma tendenzialmente libera – dell'utente, il vero beneficiario e destinatario delle risorse medesime.*
- le tariffe che la Provincia e gli enti locali territorialmente competenti sono tenuti a pagare per l'affido di soggetti a dette strutture corrispondono a quelle applicate dagli enti locali del territorio in cui i soggetti gestori delle strutture svolgono l'attività, di norma, nel limite massimo previsto dalle tariffe/rette provinciali stabilite per servizi analoghi qualora esistenti, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 912 del 28 maggio 2021, come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2040 del 11 novembre 2022;
- con deliberazione n. 1289 del 20 luglio 2023, la Giunta provinciale ha approvato un Bando per la concessione di un contributo, ai sensi dell'art. 36 bis della legge provinciale n. 13 del 2007, a copertura delle spese relative realizzazione e gestione, nell'ambito della provincia di Trento, di un nuovo ed ulteriore Servizio residenziale per donne vittime di violenza, articolato in Casa rifugio e Abitare Accompagnato, di cui, rispettivamente, alle schede 2.3 e 2.1 del Catalogo vigente;
- con la deliberazione di cui al capoverso precedente è stata confermata, in relazione al Servizio, la logica di gestione coordinata e presa in carico unitaria e di filiera, già adottata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1545 del 17 settembre 2021;
- con il medesimo provvedimento, verificata in termini generali la congruità complessiva dei criteri relativi ai costi del Servizio individuati ai sensi della

deliberazione della Giunta provinciale n. 347 dell'11 marzo 2022, sono state inoltre definite le tariffe/rette applicabili ai casi di inserimenti di utenti non residenti in provincia di Trento.

Dato atto che con determinazione n. 8480 del 2 agosto 2023, qui richiamata integralmente, è stato modificato l'Avviso pubblico per l'iscrizione all'elenco aperto dei soggetti gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento e gli allegati alla determinazione n. 1054 del 30 giugno 2021, tra cui lo schema di convenzione, al fine di adeguare tali documenti ai provvedimenti sopra richiamati;

Tenuto conto che con riferimento al procedimento di iscrizione all'elenco non è stata apportata alcuna modifica, per cui:

- il procedimento amministrativo, a seguito della domanda da parte dei soggetti interessati che può essere presentata in qualsiasi momento, termina con il provvedimento di iscrizione all'elenco, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda;
- nei casi di inserimento effettuati con motivata urgenza presso strutture gestite da organizzazioni non iscritte all'elenco, la richiesta di iscrizione all'elenco deve essere presentata entro il termine massimo di 30 giorni dall'inserimento in struttura, come previsto dalla deliberazione n. 912 di data 28 maggio 2021, e che in tal caso la verifica dei requisiti e l'iscrizione all'elenco possa avvenire anche dopo l'inserimento dell'utente in struttura entro un termine stabilito dal provvedimento che approva l'avvio della procedura di iscrizione all'elenco. Si ritiene pertanto di fissare in 90 giorni dalla data della richiesta di iscrizione il limite massimo entro cui effettuare dette verifiche e l'iscrizione all'elenco.
- in caso di mancata richiesta di iscrizione entro i termini previsti ovvero nel caso in cui si verificasse l'insussistenza dei requisiti richiesti, il limite massimo di durata dell'intervento è pari a 120 giorni dalla data dell'inserimento dell'utente.

Posto che con la determinazione dirigenziale n. 8480 del 2 agosto 2023 è stato previsto che i soggetti già iscritti ai sensi dell'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 1054 del 30 giugno 2021, possono chiedere conferma della loro permanenza in elenco mediante i modelli forniti dalla Struttura competente, entro sessanta (60) giorni dalla data di approvazione del nuovo Avviso pubblico, pena la cancellazione dall'elenco stesso.

Rilevato che

- in data 20 settembre 2023, prot. n. 712531 di data 21 settembre 2023, l'Associazione Villaggio Sos Vicenza Società Cooperativa Sociale ETS [C.F./P.Iva: 00584370241], con sede legale in Viale Trieste, 166 - 36100 - Vicenza (VI), ha presentato domanda di permanenza nell'elenco aperto dei soggetti gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori, situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento, riconducibili alle tipologie di cui alle schede 2.1 e 2.3 del Catalogo vigente;

- la domanda è stata presentata nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di approvazione del nuovo Avviso pubblico avvenuto con l'adozione della determinazione dirigenziale n. 8480 del 2 agosto 2023.

Dato atto che

- il procedimento amministrativo è stato avviato in data 20 settembre 2023 e termina con la data di approvazione del presente provvedimento, nel rispetto dei termini massimi di conclusione previsti dal procedimento, stabiliti in 90 giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento della domanda;
- il termine del procedimento (novanta giorni dal suo avvio) è previsto in data 19 dicembre 2023;
- il responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Iellamo ed in capo alla dirigente, al responsabile del procedimento ed al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Considerato che

- la domanda presentata è completa;
- dall'istruttoria eseguita è accertato il possesso dei requisiti previsti dall'Avviso pubblico di cui alla determinazione dirigenziale n. 8480 del 2 agosto 2023,

si ritiene di confermare l'iscrizione all'elenco dei soggetti gestori di servizi socio assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori, situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento, dell'Associazione Villaggio Sos Vicenza Società Cooperativa Sociale ETS [C.F./P.Iva: 00584370241], con sede legale in Viale Trieste, 166 – 36100 - Vicenza (VI).

Accertata la propria competenza all'assunzione del presente atto, ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Tutto ciò premesso,

#### LA DIRIGENTE

- visti gli atti citati in premessa
- vista la legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13, "*Politiche sociali nella provincia di Trento*";
- vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n.7;
- visto il Regolamento recante "*Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti*" emanato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 6-78/Leg. Di data 26 marzo 1998 e ss.mm.ii.;
- visti il Reg. UE 2016/679 e il D. lgs. 196/2003.

#### DETERMINA

1. di confermare, per la durata di un quinquennio decorrente dalla data di adozione del presente provvedimento, l'iscrizione all'elenco aperto dei soggetti gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per donne vittime di violenza e figli minori,

situati fuori dal territorio della Provincia autonoma di Trento della seguente associazione:

- Villaggio Sos Vicenza Società Cooperativa Sociale ETS [C.F./P.Iva: 00584370241], con sede legale in Viale Trieste, 166 - 36100 - Vicenza (VI).
2. di dare atto che tra la Provincia ed il soggetto gestore cui al punto 1. è stipulata una convenzione, di durata non superiore all'efficacia dell'iscrizione, sulla base dello schema approvato con determinazione dirigenziale n. 8480 del 2 agosto 2023;
  3. di dare atto che la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2. non comporta in capo alla Provincia alcun obbligo in ordine all'utilizzo del servizio, ma costituisce condizione necessaria all'inserimento di utenti da parte della Provincia nel caso in cui si verificano i presupposti indicati nei criteri generali definiti dall'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 8480 del 2 agosto 2023;
  4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale;
  5. di dare atto che il procedimento, avviato come indicato in premessa, termina con la data di adozione del presente provvedimento, nel rispetto dei termini massimi di conclusione previsti dal procedimento;
  6. di dare atto che in capo alla dirigente, al responsabile del procedimento ed al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;
  7. di comunicare il presente provvedimento al soggetto gestore di cui al punto 1.;
  8. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**LA DIRIGENTE**

**Laura Castegnaro**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).